



## *Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**On. Fontana Ilaria**  
Camera dei Deputati

**Presidenza del Consiglio dei  
Ministri**  
Dipartimento Rapporti con il  
Parlamento  
Ufficio III

**Segretariato Generale**  
Camera dei Deputati

**Servizio Biblioteca Ufficio  
Banche Dati Parlamentari**  
Camera dei Deputati

### **Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 4-01717 dell'On. Fontana Ilaria**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la Valutazione di impatto ambientale, si specifica che, con decreto n. 24 del 19 gennaio 2022, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità Ambientale dell'intervento in argomento, volto alla rideterminazione della portata media nominale della concessione ad uso idroelettrico del lago delle Piazze e del lago della Serraia (in Provincia di Trento), scaduta nel 2016.

Detto giudizio non costituisce autorizzazione al rinnovo della concessione in parola, subordinatamente all'ottemperanza di una serie di condizioni ambientali contenute nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 177 dell'8 novembre 2021, che costituisce parte integrante del provvedimento cui è allegato.

Nel citato parere, peraltro, la Commissione ha acquisito alcune considerazioni e proposte di condizioni ricevute dalla Provincia Autonoma di Trento, che sono quindi riportate, semmai rivisitate, nelle condizioni, che *“subordinano il parere favorevole alla compatibilità ambientale del rinnovo di concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago”*.

Nello specifico, allo scopo di contenere gli effetti negativi sull'ambiente idrico, la condizione ambientale n. 1, evocata dall'interrogante, prescrive al proponente di presentare una nuova richiesta di concessione di derivazione, che preveda, tra le misure, una previsione di regolamentazione in termini quantitativi e temporali del prelievo delle acque dal lago di Serraia, sì da evitare la diminuzione dei livelli idrici nel periodo più delicato per l'equilibrio delle comunità biologiche dell'ecosistema lacustre e dell'avifauna nidificante nell'area protetta.

Altre prescrizioni prevedono, inoltre, presidi di sicurezza e di sistemazione idraulica, nonché di manutenzione, opere di mitigazione e uno specifico piano di monitoraggio ambientale.

Ulteriori condizioni sono state, peraltro, fissate dal Ministero della Cultura, giusta deliberazione n. 1582 del 24 settembre 2021, trasmessa con nota prot. n. 709078 del 30 settembre 2021 (nota prot. n. 104937/MATTM del 30 settembre 2021).

In merito all'ottemperanza delle cennate misure, l'art. 28 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che il proponente presenti un'istanza con apposita documentazione, atta a dimostrare il soddisfacimento di quanto prescritto.

In particolare, come riportato nel parere, il termine di avvio dell'ottemperanza è la ripresentazione della documentazione per il rinnovo/richiesta della concessione; e nel caso di specie, gli enti coinvolti nella verifica sono la Provincia autonoma di Trento e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa).

Ad oggi, alla competente Direzione generale del Mase non risulta presentata alcuna istanza per l'avvio di dette verifiche.

Del resto, secondo quanto rappresentato dalla Provincia Autonoma di Trento, a seguito dell'approvazione della Legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6, e della Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, è stato previsto, nell'ambito del nuovo Capo II-bis della Legge provinciale 8 luglio 1976 (o “Legge provinciale sulle acque pubbliche”), che le concessioni idroelettriche di potenza nominale media superiore a 220 kW già scadute - fra le quali quella in argomento - non potranno essere rinnovate, ma dovranno essere riassegnate a seguito di procedure comparative da svolgersi, per il caso in questione e ai sensi della normativa in vigore, nel corso dell'anno 2027.

Per completezza, quanto al quadro normativo di riferimento, va segnalato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, il mancato raggiungimento del buono stato ecologico di un corpo idrico o l'incapacità di impedire il deterioramento per nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale, oppure ancora il passaggio dallo stato elevato a buono per nuove attività sostenibili di sviluppo umano, non comporta una violazione della Direttiva stessa solo se viene assicurato il rispetto di tutti i criteri indicati dall'articolo 4, comma 7, citato.

Le esenzioni previste da detto comma devono essere inserite nel Piano di Gestione della Acque.

Si rappresenta, inoltre, che, il provvedimento di concessione è rilasciato solo a condizione, tra l'altro, che venga garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico (a mente dell'art. 12-bis del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96 del d.lgs. 152/2006); inoltre, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di dislivello, le derivazioni sono regolate in modo tale da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Per il calcolo del deflusso minimo vitale, è stato emanato il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, MASE), di approvazione delle *“Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minino vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”*, cui si rimanda.

Dette *Linee guida* trovano piena attuazione mediante l'adozione degli atti conseguenti al livello di distretto idrografico.

Sul punto, la Provincia Autonoma di Trento ha esplicitato che, nell'ambito delle attività del Tavolo tecnico per il lago della Serraia, istituito e presieduto dal Dipartimento Territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, nel corso della primavera 2023, sono state adottate nuove modalità gestionali da applicare ai pompaggi dal lago di Serraia verso il lago delle Piazze.

Trattasi di modalità “sperimentali e temporanee”, da applicarsi nel corso del 2023, in quanto – in attesa di una migliore definizione dei quantitativi delle perdite per infiltrazione che afferiscono al menzionato lago della Serraia – costituiscono un primo passo volto a migliorare la gestione dei pompaggi, per rispettare quanto emerso sia dal procedimento di VIA

richiamato, che da un recente studio commissionato dalla Provincia stessa all'Università degli studi di Trento.

Nello specifico, dette modalità prevedono quanto segue:

**DIMINUZIONE DEI QUANTITATIVI** che possono essere pompatis annualmente dal concessionario, attraverso la sola correlazione tra perdite presunte e livello del lago delle Piazze. Il metodo seguito è stato quello di correlare le portate misurate negli anni precedenti allo stramazzo G (portate che - fino al 2023 - determinavano il quantitativo che il concessionario avrebbe potuto pompare nell'anno), quando le precipitazioni nella settimana precedente la misura erano risultate nulle o minime al livello del citato lago delle Piazze. È stata così elaborata una tabella che, sulla base dei livelli del lago delle Piazze, determina le corrispondenti perdite presunte, per consentire i pompaggi entro i quantitativi determinati sulla sola base dei livelli del lago delle Piazze durante il 2023.

Secondo quanto riferito dalla Provincia in parola, le simulazioni effettuate per l'applicazione della tabella hanno sempre confermato una riduzione dei quantitativi che possono essere pompatis; per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2023, ad esempio, il quantitativo di perdite stimate è pari a circa 1.225.000 mc, mentre allo stramazzo G si sono misurati circa 1.630.000 mc, con una riduzione di circa il 25% dei quantitativi che possono essere pompatis.

**LIMITAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEI POMPAGGI** a seconda del livello del lago di Serraia: nel periodo 15 luglio – 15 settembre (estendibile, in caso di condizioni critiche accertate da APPA, anche al mese precedente 15 giugno – 15 luglio ed a quello successivo 15 settembre – 15 ottobre), è possibile attivare i pompaggi solo in caso di livello maggiore o uguale a 973,72 m slm e senza scendere sotto 973,67 m slm. Poiché a partire dall'inizio di agosto sono comparse fioriture algali superficiali, poi proliferate in modo massivo a fine agosto e nel mese di settembre, i pompaggi non sono stati consentiti fino al termine del predetto periodo (15 ottobre). Nei rimanenti periodi si possono attivare i pompaggi solo se il livello è almeno pari a 973,65 m slm senza scendere sotto il 973,55 m slm. Al netto dei quantitativi derivati dalle utenze idroelettriche sul torrente Silla, ad oggi prioritarie rispetto ai rilasci, i rilasci verso il Silla avvengono a partire da quota 973,50 slm e crescono con il livello del lago.

Tali dati sono stati mutuati da una nota della Provincia Autonoma di Trento, che ha, infine, specificato che, al Tavolo tecnico provinciale per il lago della Serraia, istituito e

presieduto dal già citato Dipartimento Territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della Provincia stessa, è stato depositato anche uno studio commissionato al Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento (DICAM), intitolato *"Elaborazione di una metodologia integrata per il calcolo del bilancio di nutrienti e l'analisi dell'eutrofizzazione in laghi alpini e sub-alpini: il caso del lago di Serraia"*, in cui è stata effettuata un'analisi approfondita sui carichi potenziali di fosforo afferenti al lago di Serraia.

Gilberto Pichetto Fratin